

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N. 4 FIRENZE NORD-PRATO

REGOLAMENTO PER LA STIMA E LA LIQUIDAZIONE DEI DANNI E DELLE PREVENZIONI ALLE COLTURE AGRICOLE

Sulla base del quadro normativo di riferimento: L.N. 157/92, L.R. 3/94, D.P.G.R. 48/R/2017, Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012-2015, l'imprenditore agricolo che abbia avuto un danno alle proprie coltivazioni causato dalla fauna selvatica, può richiedere un sopralluogo da parte di un tecnico incaricato dall'ATC, al fine di essere indennizzato della perdita subita.

Tale richiesta deve essere presentata tramite apposito Portale disponibile sul sito dell'ATC 4, www.atc4.it, entro 48 ore dal verificarsi del danno: questo per dare modo all'Ente gestore di adoperarsi al fine di attuare tempestivamente provvedimenti atti ad impedire l'aggravio del danno.

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono richiedere il contributo per il risarcimento dei danni alle colture agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA ed in possesso di Fascicolo ARTEA, utile al fine di procedere con gli opportuni controlli di seguito descritti.

SPECIE AMMESSE AD INDENNIZZO

Sono ammessi ad indennizzo esclusivamente i danni alle colture agricole causati dalla fauna selvatica omeoterma autoctona e para autoctona, ad esclusione di specie non cacciabili quali il Piccione (*Columba Livia*) o specie sulle quali non si applica la L.N. 157/92 come talpe, ratti, topi propriamente detti, arvicole e Nutrie (*Myocastor Coypus*).

BENI OGGETTO DI INDENNIZZO

Per quanto riguarda le produzioni agricole, sono indennizzabili da parte dell'ATC:

- 1) colture erbacee;
- 2) colture arboree;
- 3) rimboschimenti fino a tre anni dall'impianto;
- 4) boschi cedui nei tre anni successivi al taglio;
- 5) colture vivaistiche.

DOMANDE DI SOPRALLUOGO RIGETTATE

Le richieste di indennizzo devono essere compilate in maniera opportuna riportando:

- a) dati anagrafici o ragione sociale del richiedente con indicazione della partita IVA;
- b) riferimenti catastali dei terreni interessati dal danneggiamento;
- c) stima indicativa della superficie e della quantità di prodotto danneggiato;
- d) tipologia di coltura o di opera danneggiata;
- e) specie selvatica ritenuta causante il danno;
- f) descrizione dell'attività di prevenzione danni eventualmente adottata;
- g) eventuale sottoscrizione di polizze assicurative con contributo pubblico.

Oltre alle informazioni contenute nel modello di domanda, con la sottoscrizione della domanda di indennizzo il richiedente autorizza il Comitato di Gestione dell'ATC ad accedere al Fascicolo ARTEA. Qualora la domanda risulti incompleta (mancanza di dati anagrafici) o errata (dati catastali non corrispondenti alla dichiarazione ARTEA, particelle o fogli catastali non esistenti o non aggiornati),

l'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione da parte dell'ATC. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda verrà rigettata.

Dato che l'ATC competente, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuto ad effettuare un sopralluogo per l'accertamento, la stima dello stesso e per verificare con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi di prevenzione da adottare, nel caso in cui la domanda venga presentata durante eventi meteorologici estremi (quali neve ad esempio) che ostacolano il compiersi degli opportuni sopralluoghi entro i termini prestabiliti, sarà cura del perito avvisare l'Azienda e provvedere ad effettuare il sopralluogo non appena le condizioni meteorologiche lo consentiranno.

Le richieste di risarcimento danni verranno rigettate anche qualora si verificano le seguenti situazioni:

- il danno sia avvenuto in tempo non utile alla verifica da parte del tecnico incaricato;
- non sia possibile stimare il danno a causa della raccolta o manomissione delle colture prima del sopralluogo del tecnico incaricato;
- vengano richiesti danni a colture dove non sia accertabile la causa di danneggiamento;
- le richieste siano presentate oltre l'ordinario periodo di maturazione e di raccolta del prodotto danneggiato, stabilito dalla Commissione danni (in allegato), che verrà eventualmente ratificato di anno in anno in base a particolari condizioni meteorologiche;
- i danni non siano causati direttamente dalla fauna selvatica;
- i danni si siano verificati nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 3/1994, nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria;
- persistano danni in Aziende i cui agricoltori ostacolano o non accettino le opere o i sistemi di prevenzione;
- siano richiesti danni subiti per manifesta incuria delle strutture di prevenzione realizzate con il contributo dell'Ente gestore;
- siano richiesti danni su colture spontanee e non lavorate con operazioni agronomiche;
- siano richiesti danni su colture causati da eventi meteorologici;
- vengano richiesti danni sulle medesime particelle causati dalla stessa specie in annate successive, ove non si sia provveduto ad attuare i mezzi di prevenzione concordati o laddove l'Azienda non provveda a richiedere e attivare interventi di controllo secondo l'Art. 37 della L.R 3/94.

PROCEDURA DI RILEVAMENTO DEL DANNO

Il tecnico incaricato, che deve avere idonea qualifica e abilitazione (iscrizione all'Ordine dei Dott. Agronomi e Forestali o iscrizione al Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati o iscrizione al Collegio Nazionale Agrotecnici), procede ai seguenti adempimenti:

- 1) verifica della documentazione catastale e della cartografia particellare in scala adeguata a consentire l'individuazione territoriale del danno. In caso di vigneti certificati è obbligatoria la certificazione del catasto vitivinicolo;
- 2) in caso di non corrispondenza fra certificato catastale e titolare della richiesta, verifica la documentazione attestante il titolo di conduzione;
- 3) mappatura del danno anche mediante tecnologia GPS e rilevamenti fotografici;

4) valutazione e stima del danno procedendo, ove necessario, alla delimitazione di aree di saggio distribuite uniformemente sull'appezzamento con conseguente determinazione della resa potenziale della coltura danneggiata e della definizione della percentuale media complessiva del danno.

5) redazione del verbale di sopralluogo su apposita scheda.

Il verbale di sopralluogo deve indicare:

- 1) luogo, data, protocollo di richiesta e tecnico incaricato del sopralluogo;
- 2) azienda agricola presso la quale si effettua il sopralluogo e persone presenti;
- 3) opera o coltura oggetto di sopralluogo;
- 4) stato vegetazionale della coltura;
- 5) superficie danneggiata;
- 6) produttività della coltura;
- 7) percentuale di prodotto perso;
- 8) specie animale ritenuta responsabile del danno: nel caso di specie diverse differenziare le percentuali di danneggiamento;
- 9) prevenzione danni eventualmente effettuata;
- 10) indicazioni circa le opere di prevenzione da attuare per evitare ulteriori danni.

Il verbale del sopralluogo deve essere sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione.

In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'imprenditore richiedente è necessario indicare, nel verbale stesso, le motivazioni della mancata accettazione. In tale caso l'agricoltore dovrà inviare al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data di sopralluogo una eventuale contro perizia.

Al fine di pronunciarsi su eventuali contenziosi sorti per la stima del danno accertato è istituita dall'ATC una Commissione arbitrale così composta:

- 1) un membro in rappresentanza delle OOPPAA,
- 2) un membro in rappresentanza dell'ATC o della Regione a seconda della competenza al risarcimento del danno,
- 3) un membro nominato congiuntamente dall'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali e dal Collegio dei periti agrari con funzioni di Presidente, che non deve avere avuto incarichi per l'accertamento dei danni nell'area interessata negli ultimi tre anni.

Gli oneri derivanti dall'intervento della Commissione sono a carico della parte soccombente ed il lodo espresso dalla Commissione non è appellabile.

Il verbale deve essere compilato anche qualora non siano rilevati danni da fauna selvatica sulle superfici agricole oggetto di richiesta, poiché, in tale caso, le spese relative al sopralluogo verranno addebitate all'Azienda stessa.

Una copia del verbale deve essere sempre consegnata all'imprenditore agricolo richiedente.

SPECIFICHE

Per la stima dei danni occorre considerare le seguenti casistiche:

A) Danni alle colture erbacee (cerealicole, oleaginose, foraggere annuali, orticole)

Nel caso di danni che interessano parti consistenti dell'appezzamento e verificati nella fase di semina o comunque in tempi tali da consentire le operazioni di rimessa in dimora del seme, è ammessa la risemina. In questo caso occorre far presente al richiedente che qualora non vi provveda non potrà essere riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi

originariamente danneggiate. In caso di risemina il risarcimento è calcolato moltiplicando la superficie interessata per il costo delle lavorazioni meccaniche relative alla semina delle sementi e relativa manodopera. Stessa procedura può essere utilizzata in caso di ripristino delle superfici danneggiate.

In caso di danni di lieve entità, diffusi sull'appezzamento, verificarsi all'inizio o durante la fase di maturazione del prodotto, il danno dovrà essere constatato prima del raccolto, al fine di verificarne la resa potenziale e gli eventuali ulteriori eventi dannosi occorsi nelle fasi successive.

E' compito del richiedente inoltrare richiesta scritta all'Ambito Territoriale di Caccia per un ulteriore sopralluogo prima del raccolto, pena il non riconoscimento del danno.

Per i danni intervenuti in fase di maturazione del prodotto, o in un periodo in cui non sia possibile la risemina o il reimpianto, il prodotto danneggiato verrà calcolato nel seguente modo:

PRODUZIONE PERSA = SUPERFICIE DANNEGGIATA X PRODUZIONE POTENZIALE X % PRODOTTO DANNEGGIATO

In alternativa, laddove siano presenti aree con concentrazioni di danno difficilmente quantificabili, verrà calcolata la quantità di prodotto perso per singola pianta ed il danno risulterà dalla sommatoria media di ogni singolo rilevamento.

B) Danni a colture erbacee pluriennali (prati, prati-pascoli, pascoli e foraggere poliennali)

In presenza di danni arrecati a prato, prato-pascolo o pascolo, la valutazione dell'indennizzo dovrà essere fatta sulla base della superficie danneggiata e non sul fieno perso. Se lo stesso danno si presenta su superfici inerite, ma non facenti parte di una coltivazione, non può essere riconosciuto, come non sono riconosciuti danni a scarpate, muri a secco e cotico erboso antistante i frutteti. Nel caso invece di foraggere poliennali, si procederà a stimare il danno come per le colture annuali, avvalendosi della risemina e del ripristino quando le condizioni lo consentano. La stima della mancata produzione dovrà essere richiesta dal danneggiato prima della raccolta.

C) Danni alle colture arboree e arbustive in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto, arbusti da frutto)

Nel caso di danni al singolo astone o barbatella tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, l'indennizzo è calcolato sul costo delle sostituzioni comprensiva di manodopera; nel caso invece di danni meno gravi, o a piante già in produzione, l'indennizzo dovrà essere calcolato sulla base del ritardo dell'entrata in produzione o sulla mancata produzione stessa, che dovrà essere valutata con sopralluoghi successivi richiesti dall'agricoltore. Nel caso invece di danni a vigneti soggetti a disciplinari di produzione, dovrà essere data possibilità all'Ente gestore di avere copia della dichiarazione vitivinicola presentata agli organismi competenti entro il 31 dicembre di ogni anno.

In presenza di danni a castagneti da frutto, l'ATC fa presente che gli agricoltori possono provvedere ad inserire al di sotto di alcune piante campione, rappresentative dell'area e della tipologia di castagneto, dei recinti di altezza non inferiore a 1,80 m, al fine di verificarne la produttività media, utile alla valutazione del danno da parte del tecnico incaricato. In caso di necessità l'Ente gestore si farà carico della fornitura del materiale necessario.

DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INDENNIZZI

Dopo aver stabilito le quantità di prodotto perso per ciascuna Azienda e controllate le dichiarazioni necessarie alla liquidazione del danno (nel caso di aziende viti-vinicole), si procede alla determinazione dei prezzi (VAM): questi vengono calcolati sulla base dei valori di mercato

unitari dei diversi prodotti agricoli previsti dai mercuriali delle CCIAA e delle Borsa merci (Borsa di Bologna per i cereali). Laddove alcuni prezzi non siano quotati, come ad esempio alcuni prodotti di nicchia specifici della zona di competenza dell'ATC 4 Firenze Nord-Prato, si ricorrerà alla predisposizione degli stessi attraverso Consorzi e/o Ingrossi e, in ultima ipotesi, si utilizzeranno le fatture di vendita delle Aziende danneggiate.

Il calcolo dell'indennizzo avviene moltiplicando la quantità di prodotto danneggiato per il VAM stabilito, portando in detrazione sia la % di spese non sostenute in caso di danneggiamento totale (nelle colture cerealicole), sia la % di spese di raccolta e trasporto risparmiate per la quantità di prodotto perso, nel caso di foraggi, oleaginose, orticole, fruttiferi, vigneti ed oliveti.

Si indennizzano solo le colture agricole in campo per cui non sono previsti calcoli di valore di trasformazione dei prodotti agricoli.

Non verranno liquidati i danni di importo complessivo inferiore ai 100,00 euro .

L'ATC provvede a liquidare gli importi accertati a titolo di risarcimento per danni alle colture agricole entro 60 giorni dall'approvazione dei VAM definitivi, inviando al richiedente la specifica contenente l'importo stimato e la coltura oggetto di danneggiamento.

La liquidazione degli indennizzi dovuti verrà effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario e, laddove l'azienda non comunichi le coordinate bancarie, queste verranno estrapolate da ARTEA.

Non è ammessa la liquidazione dei danni a mezzo contante.

PREVENZIONE DANNI

Per ciò che concerne la prevenzione dei danni e la liquidazione degli interventi autorizzati, si rimanda al "PIANO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE DAI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA" predisposto dall'ATC n. 4 Firenze Nord-Prato.

Si precisa però che ai fini della liquidazione l'Azienda dovrà comunicare all'ATC, su apposito modulo predisposto dall'Ente, il proprio regime fiscale per il calcolo dell'IVA.

ALLEGATI

Periodi di raccolta prodotti agricoli ATC n. 4 Firenze Nord-Prato.

Periodi di raccolta prodotti agricoli ATC 4 Firenze Nord-Prato

Coltura	Periodo raccolta
CEREALI	
Frumento tenero	15 Giugno-31 Luglio
Frumento tenero antico	15 Giugno-31 Luglio
Frumento duro	1-31 Luglio
Frumento duro antico	1-31 Luglio
Orzo	20 Giugno-31 Luglio
Avena	1 Luglio-20 Agosto
Triticale	1 Luglio-20 Agosto
Farro	1 Luglio-20 Agosto
Mais da granella	15 Agosto-31 Ottobre
Mais maranino	15 Agosto-31 Ottobre
Sorgo da granella	1 Settembre-31 Ottobre
Grano Saraceno	15 Agosto-15 Ottobre
OLEOPROTAGINOSE	
Girasole da granella	15 Settembre-15 Ottobre
Girasole alto oleico	15 Settembre-15 Ottobre
FORAGGI	
Favino	15 Giugno-15 Agosto
Frumento tenero insilato	15 Giugno-31 Luglio
Triticale insilato	15 Giugno-31 Luglio
Mais insilato	1 Agosto-10 Ottobre
Sorgo insilato	15 Agosto-10 Ottobre
Lupinella	15 Maggio-31 Luglio
Lupinella da seme	1-31 Agosto
Erba medica	15 Maggio-30 Settembre
Pisello proteico	30 Giugno-31 Luglio
Cece	30 Giugno-31 Luglio
Veccia	30 Giugno-31 Luglio
Erbaio misto da sfalcio	1 Giugno-31 Luglio
Prato	1 Maggio-30 Settembre
Prato-pascolo	1 Maggio-30 Settembre
Pascolo	1 Maggio-30 Settembre
ORTAGGI-LEGUMI	
Patata	1 Luglio-30 Settembre
Pomodoro fiorentino	15 Giugno-30 Settembre
Pomodoro bistecca/bue	15 Giugno-30 Settembre
Pomodoro ciliegino	15 Giugno-30 Settembre

Fagiolo fresco da sgranare	30 Giugno-30 Settembre
Fagiolino	30 Giugno-30 Settembre
Cavolfiore	30 Settembre-15 marzo
Cavolo cappuccio	31 Luglio-15 Febbraio
Cavolo verza	31 Luglio-15 Febbraio
Cavolo nero	1 Ottobre-15 Febbraio
Insalata lattuga	15 Aprile-10 Ottobre
Radicchio	15 Ottobre-15 Marzo
Cicoria	15 Aprile-10 Ottobre
Peperone	1 Giugno-30 Settembre
Rapa	15 Settembre-1 Febbraio
Sedano rapa	1 Ottobre-15 Marzo
Zucchina	15 Giugno-30 Settembre
Fava	15 Aprile-31 Luglio
Melanzana	1 Giugno- 30 Settembre
UVA DA VINO	
Uva comune	15 Agosto-15 Ottobre
Chianti Rufina	15 Agosto-15 Ottobre
Chianti Colli Fiorentini	15 Agosto-15 Ottobre
Chianti Montalbano	15 Agosto-15 Ottobre
IGT Toscano	15 Agosto-15 Ottobre
Carmignano DOC	15 Agosto-15 Ottobre
Carmignano DOCG	15 Agosto-15 Ottobre
OLIVO	
Olive da olio	10 Ottobre-20 Dicembre
FRUTTIFERI	
Ciliegia	15 Maggio-30 Giugno
Fico	1 Giugno-30 Settembre
Mela	15 Settembre-30 novembre
Susina	15 Giugno-31 Agosto
Pesca	15 Giugno-31 Agosto
Pesca Regina di Londa	1-30 Settembre
Pesca Regina di Ottobre	1-31 Ottobre
Pera	15 Giugno-15 Dicembre
Noce	1 Settembre-1 Ottobre
CASTANICOLTURA	
Marrone	1-31 Ottobre
Marrone IGP	1-31 Ottobre

Tali periodi colturali verranno applicati in caso di richieste danni da parte di Aziende agricole che hanno subito un danno al prodotto, non verranno invece utilizzati nel caso di danni alla semina o di perizie preventive.